

IMPRESE FERROVIARIE
in possesso del Certificato di Sicurezza per
l'effettuazione del servizio passeggeri
(elenco allegato)

Loro Sedi

Oggetto: manutenzione delle porte di accesso dei viaggiatori e dei loro dispositivi di sicurezza.

Questa Agenzia ha condotto, nel tempo, più azioni ispettive rivolte al funzionamento delle porte e dei loro dispositivi di sicurezza in più ambiti territoriali. Rilievo costante è l'elevato numero di porte guaste. La pratica dell'isolamento, etichettatura e staffatura delle porte guaste, a cui si dovrebbe fare ricorso solo per anomalie rilevate durante il servizio, appare invece essere utilizzata anche presso gli impianti di manutenzione al posto dei previsti interventi di ripristino in officina.

Vista la casistica sopra esposta e la persistente incidentalità correlabile alle porte, pur testimoniando che non per tutte le Imprese ferroviarie in indirizzo si è registrato lo stesso indice di criticità, si ritiene necessario ricordare che il *Regolamento per la circolazione ferroviaria*, emanato con il decreto di questa Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012, stabilisce che:

- "un veicolo adibito al servizio viaggiatori non può uscire dall'impianto di manutenzione con una o più porte guaste né con dispositivi di segnalazione di blocco porte in cabina di guida guasti" (punto 2.4.2);
- "La partenza di ciascun treno è subordinata all'acquisizione dell'evidenza che la verifica tecnica allo stesso abbia dimostrato l'esistenza delle condizioni che garantiscano la circolazione in sicurezza del treno" (punto 7.3), laddove la procedura di effettuazione della verifica tecnica ed il formalismo per acquisirne l'evidenza rimangono di competenza e responsabilità delle Imprese ferroviarie;
- "Qualora, durante la marcia di un treno viaggiatori, siano rilevate una o più porte non perfettamente chiuse, il treno deve essere subito arrestato, al fine di provvedere alla loro regolarizzazione. L'utilizzo delle porte dei veicoli in condizioni degradate è ammesso nel rispetto delle procedure emanate tenuto conto delle caratteristiche del materiale rotabile e del servizio svolto, che permettano di garantire la sicurezza degli utenti, clienti, lavoratori interessati, terzi e del sistema ferroviario, fermo restando che un treno non può effettuare il servizio viaggiatori e deve essere immediatamente inviato all'impianto di manutenzione qualora nella stazione di origine della prima corsa dopo l'uscita da un impianto di manutenzione vengano rilevate una o più porte guaste o i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida guasti" (punto 16.8.).

Si rappresenta infine che, al verificarsi durante il viaggio di anomalie di qualsiasi natura riguardanti le porte, deve essere correttamente applicato il decreto di questa Agenzia n. 5/2009 (facente parte del "sistema di riferimento" di cui al Regolamento CE n. 352/09 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto di questa Agenzia n. 4/2012) che impone l'arresto immediato del treno e subordina la ripresa della marcia all'individuazione ed eliminazione dell'anormalità o, qualora ciò non sia possibile, alla messa in atto delle "necessarie mitigazioni dei rischi", tra le quali rientra l'idoneo bloccaggio in chiusura delle porte guaste per evitarne indebite aperture o almeno una adeguata sorveglianza, nel pieno rispetto del principio di cui al punto 4.28. del *Regolamento per la circolazione ferroviaria* che prevede la presenza a bordo, oltre al capotreno, di altri agenti di accompagnamento, in possesso delle previste abilitazioni, in numero utile a garantire la sicurezza anche nelle condizioni di degrado.

Quanto sopra costituisce raccomandazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera p) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Il Direttore

Ing. Alberto Chiovelli

